

REPUBBLICA ITALIANA  REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN BIAGIO"

Cod. mecc. : RGIC81500A – C.F. 82000760882

Indirizzo: Piazza Giordano Bruno n. 9 (sede legale) - Piazza Ricca n.6 recapito corrispondenza
97019 Vittoria (RG)
Cell : 3371021390

Email: rgic81500a@istruzione.it – Email pec: rgic81500a@pec.istruzione.it

Sito web: www.icsanbiagiovittoria.edu.it

CIRCOLARE n. 121

Vittoria, 02.04.2022

A tutto il personale docente e ATA

Alle Famiglie degli alunni di tutti gli ordini di scuola

Al sito web sezione circolari

Al registro elettronico ARGO

OGGETTO: Gestione casi di positività Covid-19 a partire dal 01.04.2022

A seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (Decreto Riaperture) *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”* che prevede, a partire dal 31 marzo, data di cessazione dello stato di emergenza, e fino al 31 dicembre 2022, una fase di progressivo rientro alla normalità, pur permanendo la necessità di applicare misure di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19, si elencano le principali misure precauzionali e di gestione dei casi di positività all’infezione del SARS-Cov-2 disposte per il sistema educativo, scolastico e formativo a partire dal giorno 01.04.2022:

- In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/classe, le attività didattiche proseguono in presenza e docenti, educatori e alunni che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo;
- In caso di comparsa di sintomi, e se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione;
- Gli alunni in isolamento per infezione da Covid-19 possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno/a. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato test antigenico rapido o molecolare con esito negativo;
- Permane l’obbligo dell’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022);
- Permane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia riconducibile al Covid 19;
- Fino al 30 aprile, i soggetti non rientranti tra il personale in servizio nell’istituzione scolastica, potrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il cosiddetto Green Pass Base;
- Fino al 15 giugno vige l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. In caso di mancata effettuazione della vaccinazione o in assenza della presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante “l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della

richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo inadempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica non a contatto con gli alunni.

Si rammenta che dal giorno 01 aprile 2022 l'autorizzazione alle attività di DDI sarà concessa solo ai soggetti che ne avranno diritto sulla base della normativa in vigore (certificazione medica che attesti la possibilità di seguire le attività di DDI anche in condizione di positività), mentre per quelle autorizzate in precedenza proseguiranno fino al completamento.

Si invitano, pertanto, le famiglie ad attenersi alle misure in vigore ed alle modalità del caso.

A scopo informativo ed orientativo si allegano alla presente le disposizioni normative.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppina Spataro

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art 3 c. 2 D.lgs 39/1993*